SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA -

(N. 1630)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
(ZAMBERLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata

Onorevoli Senatori. — L'imminente scadenza di alcuni importanti termini contenuti nelle varie leggi in materia di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 ripropone la urgente necessità di prevedere la proroga degli stessi se non si vuole bloccare la continuità dell'azione amministrativa nelle aree ove è in corso la faticosa opera di ricostruzione e non si vuole far cessare l'operatività di poteri in capo ad amministrazioni comunali e a comunità montane, rivelatisi grandemente incentivanti l'opera di rinascita delle zone stesse.

In proposito si è inteso recepire gli orientamenti emersi in sede di Commissione speciale del Senato, in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 462, 482 e 991 in tema di interventi per i territori colpiti da eventi sismici, la quale unanimemente ha condiviso l'opportunità di provvedere con decreto-legge alla proroga di termini scadenti il 31 dicembre 1985 e all'ulteriore snellimento di talune procedure nonche ad altri ritocchi della legislazione in materia sismica, divenuti ormai urgenti oltre che necessari per rimuovere difficoltà operative che hanno sin qui bloccato l'opera di ricostruzione di taluni settori. (Vedasi, al riguardo, il 452º resoconto delle Commissioni del Senato del 12 dicembre 1985, pagine 20 e 21).

Si è perciò provveduto con l'articolo 1 a prorogare fino al 31 dicembre 1986 il termine di scadenza previsto in relazione a specifici profili dalla legislazione vigente.

Gli altri articoli prevedono modeste ma essenziali modifiche al vigente ordinamento. volte a dare maggiore snellezza alle procedure, concreta attuazione ai piani di recupero e maggiori contributi per riparazioni di immobili con superficie superiore a quella ammessa a contributo.

Le proroghe al 31 dicembre 1986 riguardano essenzialmente:

1) esenzione dall'IVA: tale beneficio, previsto da ultimo dall'articolo 3, ultimo

comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80, deriva da analoga esenzione recata dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge n. 730 del 30 ottobre 1976 e successive modificazioni, disposta in occasione del terremoto del Friuli;

- 2) esonero degli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: tale beneficio, vivamente segnalato dagli interessati e dalle forze politiche, fu previsto, da ultimo, nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 883;
- 3) attuazione degli strumenti urbanistici: l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prevede, come è noto, che l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avvenga sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone nelle quali debbono realizzarsi le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, in un arco temporale variabile dai 3 ai 5 anni. Peraltro, in alcuni comuni terremotati a tale previsione non si è ottemperato nei termini richiesti per difficoltà obiettive, per cui si propone che l'attuazione degli strumenti urbanistici avvenga entro il 31 dicembre 1986 anche in assenza dei detti programmi pluriennali;
- 4) ultimazione di procedimenti espropriativi e ulteriore efficacia delle occupazioni temporanee: nell'articolo 6 della legge n. 80 del 1984 era previsto che potessero essere portati a termine i procedimenti espropriativi di aree già utilizzate e ancora destinate alla installazione di insediamenti provvisori per effetto di provvedimenti di occupazione d'urgenza.

Le ben note difficoltà emerse in linea generale per quanto attiene ai procedimenti

espropriativi e alla definizione delle relative indennità hanno impedito la conclusione di tali procedimenti con conseguente rischio di formazione di un complesso contenzioso;

- 5) collocamento in aspettativa degli amministratori locali, interessati al processo di attuazione delle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori terremotati;
- 6) presentazione degli elaborati e della documentazione per la progettazione di manufatti: è vivamente avvertita la necessità di concedere un termine ulteriore per tale presentazione, dovuta alla particolarità delle elaborazioni e alla complessità della materia. Si è reso quindi necessario proporre il rinvio del termine contenuto da ultimo nell'articolo 12, comma 4-septies, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- 7) personale convenzionato: si provvede a prorogare di un anno la facoltà degli enti locali di avvalersi di personale convenzionato, che sovente ha sopperito alle carenze di organico di detti enti. Si tratta di personale ormai in possesso di notevole professionalità che non è opportuno disperdere proprio in una fase, quale quella attuale, in cui è necessario disporre di maggiori energie lavorative;

8) aree e nuclei di sviluppo industriale: il 15 febbraio 1986 vengono a scadenza i termini previsti nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 in materia di durata ulteriore dei vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale della Campania e Basilicata, nonchè del termine entro il quale non ha luogo la retrocessione delle aree espropriate rimaste prive della destinazione a suo tempo prevista.

Nel secondo comma dello stesso articolo 1 trova collocazione la norma diretta a prorogare solo per sei mesi il termine relativo alla attuale competenza del Ministro per la protezione civile in materia di attua-

zione coordinata degli interventi per la ricostruzione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati (articolo 21 della legge
n. 219 del 1981), ovvero per la predisposizione di aree da destinare agli impianti industriali (articolo 32). A tale ultimo riguardo è stato previsto che anche l'onere relativo alle infrastrutture esterne a tali aree è
a carico delle disponibilità finanziarie a suo
tempo stanziate per la rinascita delle zone
terremotate della Campania e della Basilicata con l'articolo 3 della legge n. 219 del
1981.

Nel terzo comma dell'articolo 1 è prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dirette alla ricostruzione o riparazione di immobili e attrezzature di commercio e ciò ugualmente in ossequio alle indicazioni della Commissione parlamentare.

La normativa proposta con l'articolo 2 tiene conto poi della realtà locale che caratterizza numerosi comuni terremotati i quali, per ragioni varie, non sono riusciti finora ad adottare il piano regolatore, o alcuno dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge n. 219.

Nel primo caso il piano regolatore dovra tener conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici e comunque dovrà essere adottato entro il 30 giugno 1986; nel secondo caso, i piani esecutivi dovranno essere redatti non oltre il 31 marzo 1986.

L'aspetto innovativo della proroga in esame è costituito dalla introduzione di una sanzione all'inosservanza del termine relativo all'adozione dei vari piani esecutivi, e ciò in ossequio anche all'indicazione parlamentare formulata dalla Commissione terremoto nell'indicata seduta del 12 dicembre.

Nel quarto comma, poi, viene stabilito un termine minimo (30 giorni) per la definizione della localizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, e si richiamano, a tal fine, le disposizioni in materia di accelerazione delle procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 1 del 1978.

Al fine, poi, di prevenire un inutile decorso dei termini varie volte prorogati, si e ipotizzata una particolare sanzione che valga a sensibilizzare gli amministratori alla

adozione degli strumenti urbanistici innanzi indicati: in tal caso non potranno farsi gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 le spese per la redazione degli strumenti urbanistici.

Il processo di ricostruzione finora realizzato nelle zone terremotate in prevalenza non ha interessato gli interventi inclusi nei piani di recupero, atteso che non sempre i proprietari delle unità distrutte o danneggiate si sono attivati per realizzare gli interventi di ripristino.

A tal fine, nell'articolo 3 è stata dettata una normativa intesa a conseguire un sollecito recupero degli abitati distrutti, che, nella maggior parte dei casi, è presupposto indispensabile per l'eliminazione degli alloggi provvisori, realizzati nella fase dell'emergenza. In particolare si prevede un intervento sostitutivo da parte del comune nei confronti dei proprietari che, sebbene diffidati, rimangono inerti in ordine all'attuazione delle opere di ripristino degli immobili: in tali casi il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili e l'esecuzione in concessione del progetto e dei lavori, previo espletamento di specifiche gare.

A lavori ultimati, saranno poi restituiti ai proprietari o possessori gli immobili ricostruiti o riparati, con l'obbligo del versamento delle eventuali somme eccedenti il contributo cui avrebbero avuto diritto o, in alternativa, con la possibilità di esimersi da tali versamenti a fronte della cessione al comune di eventuali altre unità da riparare o ricostruire.

Nella ipotesi di condominio è poi prevista la possibilità che i condomini stessi assumano dirette iniziative e scelgano a tal fine un soggetto idoneo (ad effettuare i lavori di ripristino) che si obblighi verso il comune in ordine alla presentazione del progetto entro termini brevi e ad ultimare i lavori entro un anno dall'assegnazione dei contributi.

Nella tipologia delle cause che sono alla base dei non soddisfacenti ritmi di rinascita delle zone terremotate, va considerata anche quella connessa alla circostanza che in vari casi il contributo previsto per il ripristino degli immobili non copra l'intera spesa.

Si consideri, in particolare, l'ipotesi di un immobile la cui superficie da riparare sia superiore a 110 mq. e al conseguente onere a carico del proprietario in ordine alla parte eccedente l'indicata superficie.

Al fine di corrispondere alla segnalazione formulata dalla Commissione parlamentare, con l'articolo 4 si è previsto che il proprietario di una siffatta unità immobiliare possa utilizzare il contributo relativo alla prima unità per effettuare le riparazioni su tutta la superficie danneggiata.

In tal caso si è stabilito che detto proprietario non possa beneficiare del contributo in conto interessi previsto dalla disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 219 del 1981.

Nel primo comma dell'articolo 5 viene consentito, limitatamente agli edifici posti all'esterno del centro edificato, l'acquisto di alloggi mediante l'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 219, in luogo della ricostruzione.

Nella stessa prospettiva di rendere sollecita e completa la rinascita delle zone terremotate e sempre secondo l'indicazione parlamentare, nel secondo comma è previsto che i proprietari di immobili siti in comuni disastrati possano cedere ai comuni i loro immobili danneggiati e possano ottenere il contributo da destinare alla realizzazione di immobili diversamente localizzati, ma sempre nell'ambito degli stessi comuni. In tale ipotesi gli enti locali, con le risorse finanziarie previste dall'articolo 3 della legge n. 219, potranno riparare gli immobili loro pervenuti e quindi destinarli a finalità pubbliche.

Nell'ultimo comma dell'articolo 5 trova collocazione una disposizione diretta ad estendere la disciplina recata dall'articolo 13, secondo comma, della legge n. 219 in materia di trasferimenti di immobili per i quali il titolare abbia già beneficiato del

contributo. Nell'indicato articolo 13 è stabilita la regola della decadenza dal contributo in caso di alienazione dell'immobile ricostruito o riparato per effetto dell'agevolazione pubblica.

Tale regola incontra un'eccezione (articolo 13, secondo comma) nell'ipotesi di alienazione a titolo gratuito tra parenti entro il quarto grado.

Con l'ultimo comma dell'articolo 5 si stabilisce che non interviene la decadenza dai contributi anche nella ipotesi di alienazioni a titolo oneroso, purchè siano operate tra fratelli; tale evenienza è tutt'altro che rara nelle zone, quali quelle in discorso, caratterizzate da accentuata emigrazione all'estero.

Con l'articolo 6 viene demandata alle Commissioni regionali per l'impiego la facoltà di determinare i criteri e le modalità dell'avviamento al lavoro dei giovani delle regioni Campania e Basilicata.

Con l'articolo 7 si introduce la disciplina diretta ad assicurare ai comuni i mezzi finanziari per il completamento degli edifici residenziali, la cui realizzazione risulti intrapresa in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 75 del 1981 mediante l'utilizzazione delle risorse attribuite alla Cassa depositi e prestiti rivelatesi inadeguate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 novembre 1985.

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini contenuti nelle disposizioni dirette a favorire la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonchè di dettare procedure dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle zone stesse anche attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la protezione civile;

EMANA

il seguente decrèto:

Art. 1.

Proroga dei termini

- 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:
- 1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;
- 2) il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti nell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- 3) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decretolegge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge

29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

- 4) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;
- 5) il termine contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali;
- 6) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
- 7) il termine contenuto nell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985;
- 8) il termine contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.
- 2. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
- 3. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Strumenti urbanistici

- 1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.
- 2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
- 3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 31 marzo 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
- 4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, anche in variante degli strumenti urbanistici, le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, anche se non connessi all'evento sismico.
- 5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
- 6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.

Art 3.

Interventi di recupero

1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

- 2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.
- 3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.
- 4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.
- 5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
- 6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
- 7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti li contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.
- 8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.
- 9. Ai fini della assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 4.

Contributo per la riparazione

- 1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.
- 2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo in conto interessi ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 5.

Acquisto alloggi

- 1. All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:
- «È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente procedere all'acquisto degli alloggi in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».
- 2. I comuni disastrati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a condizione che i proprietari realizzino nell'ambito del territorio comunale edifici aventi superficie almeno pari a quella corrispondente al contributo concesso sulla base del costo d'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.
- 3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate a sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
- 4. È estesa alle alienazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'articolo 13, secondo comma, dell'indicata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6.

Avviamento al lavoro dei giovani

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di determinare criteri e modalità di avviamento

al lavoro dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 7.

Completamento del programma costruttivo

Ai fini del completamento delle opere già iniziate di edilizia residenziale incluse nei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, il CIPE individua le risorse occorrenti nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3 della indicata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

Craxi — De Vito — Goria — Romita — Zamberletti

Vișto, il Guardasigilli: Martinazzoli